

**AVVIAMENTO A SELEZIONE PRESSO CANTIERI FORESTALI “INTERVENTI SUL
PATRIMONIO BOSCHIVO E A DIFESA DEL RISCHIO
IDROGEOLOGICO”**

L.R. n. 1/2009, art. 3, comma 2, lett. B - L.R. 17/2021 art. 1 - DGR 49/48 del 17/12/2021

CONVENZIONE

TRA

L'ASPAL, rappresentata dal Direttore *ad interim* del Servizio Coordinamento dei Servizi Territoriali e Governance, Dott. Pietro De Vittorio, il quale interviene esclusivamente in nome e per conto dell'Agenzia Sarda per le Politiche Attive del Lavoro (Codice Fiscale 92028890926);

E

Il Comune di Santu Lussurgiu, rappresentato dal Sindaco di Santu Lussurgiu Dott. Diego Loi, il quale interviene esclusivamente in nome e per conto dell'Amministrazione Comunale di Santu Lussurgiu (Codice Fiscale 00068900950);

PREMESSO CHE

- 1 L'articolo 94 della L.R. 11/1988 e ss.mm.ii e l'art. 2, comma 32, L.R. 3/2009 disciplinano i Progetti comunali finalizzati all'occupazione;
- 2 la Legge Regionale n. 1 del 14 maggio 2009, art. 3, comma 2, lett. b), prevede interventi di politica del lavoro anche attraverso l'attivazione di cantieri comunali, ivi compresi quelli finalizzati alla manutenzione e valorizzazione del patrimonio boschivo;
- 3 la L.R. n. 9/16, all'art. 29 - “Interventi di politica locale per l'occupazione”, al comma 1 stabilisce che “I criteri e le procedure di assunzione dei lavoratori da impiegare nei cantieri comunali di cui all'articolo 94 della legge regionale 4 giugno 1988, n. 11 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale della Regione - Legge finanziaria 1988); all'art. 3, comma 2, lettera b), della L.R. n. 1/09 (legge finanziaria 2009) sono definiti con deliberazione della Giunta regionale”.
- 4 nelle more dell'attuazione di quanto disposto dall'art. 29 appena citato continuano a trovare attuazione le disposizioni in vigore all'atto dell'approvazione della L.R. n. 9/16 e precisamente le Deliberazioni n. 50/54 del 21.12.2012 e n. 33/19 del 08.08.2013 (integrazione alla n. 50/54), con le quali la Giunta Regionale ha ridefinito i criteri e le modalità di assunzione dei lavoratori

da impiegare nei cantieri comunali per l'occupazione di cui all'art. 94 della L.R. 11/88 e successive modificazioni;

5 l'art. 1 della Legge Regionale 22 novembre 2021, n. 17, recante "Interventi per fronteggiare gli effetti calamitosi dovuti alla diffusione degli incendi boschivi e di interfaccia", prevede:

- al comma 1 l'istituzione di un fondo speciale finalizzato a fronteggiare i danni derivanti dai vasti incendi sviluppatasi nell'Oristanese nelle giornate dal 23 al 30 luglio 2021, destinato al ripristino delle condizioni normali di vita dei cittadini e alla ripresa delle attività produttive,
- al comma 3 specifiche risorse a favore dei Comuni per l'attivazione di cantieri forestali finalizzati alla realizzazione di interventi sul patrimonio boschivo, alla difesa del rischio idrogeologico e al ripristino delle condizioni di sicurezza, demandando alla Giunta regionale la definizione dei criteri e delle modalità di utilizzo delle risorse;

6. con deliberazione della Giunta Regionale n. 49/48 del 17 dicembre 2021 sono stati definiti i criteri e le modalità di utilizzo delle risorse di cui alla L.R. n. 17/2021;

7. con Convenzione stipulata in data 27/12/2021 tra il Comune e il Direttore del Servizio tutela della natura e politiche forestali della Direzione Generale della difesa dell'ambiente, sono state definite le attività volte all'attuazione degli interventi dei "cantieri forestali, interventi sul patrimonio boschivo e a difesa del rischio idrogeologico".

CONSIDERATO CHE

1. ai sensi del combinato disposto della Legge Regionale n. 1 del 14 maggio 2009, art. 3, comma 2, lett. b), e della Legge Regionale n. 9 del 2016, art. 29, nonché delle deliberazioni della Giunta Regionale n. 50/54 del 21 dicembre 2012 e n. 33/19 dell'8 agosto 2013, il reclutamento del personale da impiegare nei cantieri comunali deve avvenire mediante procedure di avviamento a selezione attraverso i Centri per l'Impiego;
2. ASPAL, nell'ambito delle proprie competenze istituzionali in materia di politiche attive del lavoro, cura le procedure di avviamento a selezione dei lavoratori iscritti ai Centri per l'Impiego;
3. con determinazione dirigenziale n. 42 del 18/01/2018 e ss.mm.ii. è stato adottato il vigente Regolamento ASPAL disciplinante il Procedimento amministrativo per la pubblicazione delle "Chiamate" e per la formazione delle graduatorie dei lavoratori da avviare a selezione ai fini della verifica dell'idoneità ad essere assunti nell'ambito dei Cantieri Comunali;

TRA LE PARTI COSTITUITE, SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

Articolo 1 – Oggetto

La presente Convenzione disciplina i rapporti tra ASPAL e il Comune di Santu Lussurgiu per la gestione delle procedure di avviamento al lavoro dei lavoratori da impiegare nei cantieri occupazionali di cui all'art.1 della Legge Regionale 22 novembre 2021, n. 17, recante "Interventi per fronteggiare gli effetti calamitosi dovuti alla diffusione degli incendi boschivi e di interfaccia";

Articolo 2 – Ambito di applicazione

La presente Convenzione si applica esclusivamente alle procedure di avviamento al lavoro relative ai cantieri occupazionali finanziati nell'ambito della misura di cui all'articolo 1.

Restano ferme le disposizioni normative e regolamentari che disciplinano la misura di riferimento, che prevalgono in caso di contrasto con le disposizioni della presente Convenzione.

Articolo 3 – Criteri e modalità di avviamento al lavoro

Le Parti convengono di adottare, per quanto compatibili con la normativa della misura di riferimento, criteri e modalità di avviamento al lavoro coerenti con quelli già utilizzati da ASPAL e dai Comuni in analoghe esperienze di cantieri occupazionali, disciplinati dalla DGR n. 33/19 del 08/08/2013 e dal Regolamento ASPAL in materia di cantieri comunali approvato con Determinazione Dirigenziale n. 42/ASPAL del 18/01/2018 e ss.mm.ii., al fine di garantire trasparenza, imparzialità e parità di trattamento.

Le fasi e le procedure previste nelle suddette disposizioni disciplinano il procedimento che verrà utilizzato per la formazione delle graduatorie dei lavoratori da avviare a selezione.

Le graduatorie così formate hanno carattere vincolante per il Comune ai fini dell'assunzione del personale, fatti salvi i casi di rinuncia, decadenza o accertata mancanza dei requisiti previsti e non potranno essere utilizzate per finalità diverse dall'assunzione del personale nei cantieri oggetto della presente convenzione.

Articolo 4 – Competenze di ASPAL

1. ASPAL cura, nell'ambito della presente Convenzione:

- la pubblicazione degli Avvisi di avviamento a selezione;
- la formazione delle graduatorie dei candidati;
- le verifiche di competenza in ordine allo stato di disoccupazione;

2. ASPAL svolge le attività di cui al presente articolo nei limiti delle proprie competenze istituzionali secondo le disposizioni previste dalla DGR 33/19 del 08/08/2013 e del Regolamento ASPAL disciplinante il Procedimento amministrativo per la pubblicazione delle “Chiamate” e per la formazione delle graduatorie dei lavoratori da avviare a selezione ai fini della verifica dell’idoneità ad essere assunti nell’ambito dei Cantieri Comunali.

Articolo 5 – Competenze del Comune

1. Il Comune è responsabile:
 - dell’individuazione dei profili professionali richiesti;
 - dell’organizzazione e gestione dei cantieri occupazionali;
 - delle prove di idoneità;
 - delle assunzioni dei lavoratori avviati da ASPAL;
 - delle verifiche sulle autocertificazioni, ad eccezione di quelle di competenza di ASPAL.
2. Il Comune applica i contratti collettivi di categoria del settore privato corrispondente. Rientra nella responsabilità del Comune adottare atti coerenti con la normativa.

Articolo 6 – Adempimenti

1. Come già definito nell’art. 3 che precede, il procedimento di avviamento a selezione è quello descritto dalla DGR 33/19 del 08/08/2013. Il Comune inoltre potrà avvalersi dei seguenti ulteriori criteri:
 - stabilire turnazioni per l’esecuzione dei lavori. La durata e il numero dei turni e le figure professionali interessate dovranno essere specificati nelle singole richieste di avviamento;
 - limitare le assunzioni a un solo componente per nucleo familiare per ciascun Cantiere, ancorché nell’ambito dello stesso sia prevista l’assunzione di lavoratori inquadrati in qualifiche diverse;

Le parti concordano che, qualora per lo svolgimento di specifiche attività norme di legge, regolamenti o disposizioni comunque vincolanti impongano il possesso di abilitazioni, patentini, idoneità, il possesso di tali abilitazioni, patentini, idoneità etc., costituisce requisito di ammissione alla selezione da specificare nell’Avviso pubblico. Tali ulteriori requisiti saranno riportati negli Avvisi di selezione. Le abilitazioni, patenti e idoneità devono essere strettamente attinenti alle qualifiche richieste e, ai fini dello svolgimento di specifiche attività lavorative, l’obbligo del possesso di abilitazioni, patenti e idoneità deve essere espressamente previsto dalla legge o dalle declaratorie del CCNL per la specifica qualifica ovvero da disposizioni regolamentari adottate a seguito di previsioni di legge.

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/2016 - “Regolamento generale sulla protezione dei dati” (RGPD), il trattamento dei dati personali sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti dei candidati.

Il Comune, per il trattamento economico, applicherà i CCNL di categoria del settore privato applicabili in via diretta od analogica per profili professionali simili rispetto alle attività indicate nel progetto finalizzato all'occupazione, così come previsto dalla DGR 33/19 del 08/08/2013.

Il Comune e il Centro per l'Impiego, ciascuno per la parte di propria competenza, al momento dell'assunzione, sono tenuti a verificare la veridicità delle autocertificazioni acquisite dai lavoratori.

Fatta eccezione per la dichiarazione attinente allo stato di disoccupazione, che compete al CPI, le verifiche sulle restanti dichiarazioni di atto notorio o dichiarazioni sostitutive di certificazione presentate dai candidati competono al Comune. A tal fine il CPI, previa richiesta da parte del Comune interessato, trasmette a quest'ultimo le domande dei candidati che abbiano superato la prova idoneità.

Articolo 7 - Durata della Convenzione

La presente Convenzione ha validità dalla data di sottoscrizione fino alla conclusione delle procedure di reclutamento del personale e, comunque, non oltre il completamento del cantiere cui si riferisce.

Eventuali proroghe del cantiere, debitamente autorizzate secondo la normativa vigente, comportano automaticamente la corrispondente estensione della durata della presente Convenzione, senza necessità di ulteriore atto formale tra le parti.

Articolo 8 - Disposizioni finali

Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente Convenzione, si fa rinvio al disposto di cui alle Deliberazioni n. 50/54 del 21/12/2012, n. 33/19 del 08/08/2013 e n. 64/2 del 02/12/2016, con le quali la Giunta Regionale ha ridefinito i criteri e le modalità di assunzione dei lavoratori da impiegare nei cantieri comunali per l'occupazione di cui all'art. 94 della L.R. 11/88 e ss.mm.ii., D.G.R. 49/48 del 17/12/2021, nonché al vigente regolamento ASPAL in materia di Cantieri Comunali, approvato con Determinazione Dirigenziale n. 42/ASPAL del 18/01/2018 e ss.mm.ii.

Per il Comune di Santu Lussurgiu

Il Sindaco Dott. Diego Loi

_____ (Firma digitale) _____

Per l'ASPAL

Il Direttore ad interim del Servizio Coordinamento dei Servizi Territoriali e Governance

Dott. Pietro De Vittorio